

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Rimessa in vigore e modifica del 22 agosto 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 6 giugno 2000, del 13 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, del 4 maggio 2001, del 8 giugno 2001, del 8 novembre 2002 e del 21 gennaio 2003¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, sono rimessi in vigore.

II

I decreti del Consiglio federale menzionati alla Cifra I sono inoltre modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2, cpv. 1–3

¹ L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi:

- a. le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
- b. le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
- c. le imprese d'asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
- d. i mestieri della pietra del cantone di Vaud;
- e. i pavimenti industriali e lavori in betoncini del cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG).

² Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 8 cpv. 2 e 3 CNM) i cantoni di Basilea-Città, Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese. Sono anche esclusi le imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia.

³ Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampa in grassetto, del CNM che figurano nell'allegato devono essere applicabili a tutte le imprese e parti di

¹ FF 1998 4469–4471, 1999 2934–2935, 2000 3086–3087, 2000 5077, 2001 155, 2001 1777–1778, 2001 2338, 2002 6769–6770, 2003 366

imprese e i cottimisti indipendenti dell'edilizia, del genio civile, delle costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni), dei lavori in sotterraneo, dell'estrazione e lavorazione della pietra e di selciatori, alle imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia, alle imprese che eseguono lavori di sterro e di scavo, alle imprese di demolizione, alle imprese di costruzione e di isolamenti di facciate, alle imprese di isolamenti e di impermeabilizzazioni per lavori effettuati sull'involucro di edifici in senso allargato e lavori analoghi nei settori del genio civile e dei lavori sotterranei, alle imprese addette alle iniezioni di cemento e al risanamento di calcestruzzo nonché a quelle addette alla foratura e al taglio del calcestruzzo, e alle imprese di deposito e di riciclaggio. Le disposizioni sono anche applicabili alle imprese che eseguono lavori in asfalto e betoncini.

III

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni², stampate in **grassetto**, della Convenzione del 20 dicembre 2002 sul tenore del contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile 2003–2005 (CNM 2005):

Art. 1 Tenore del CNM 2005

¹ Il CNM 2005 è di tenore identico al CNM 2000, con tutte le appendici e tutte le modifiche concordate fino al 20 dicembre 2002 (testo di base). Esso contiene il testo di base e le convenzioni addizionali (CA) indicati qui di seguito:

- a. Contratto nazionale mantello del 13 febbraio 1998 con DCF del 10 novembre 1998;
- b. CA 99 del 27 novembre 1998 riguardo all'adeguamento del CNM 2000 per il 1999 (DCF del 4 maggio 1999);
- c. CA 2000/I + II al CNM 1998–2000 del 27 marzo 2000 (DCF del 6 giugno 2000); CA 2000 all'appendice 14 del CNM 2000, del 28 marzo 2000 (convenzione addizionale «carpenterie»); (DCF del 13 novembre 2000);
- d. CA 2001 al CNM del 20 settembre 2000 (DCF del 23 gennaio 2001);
- e. CA 2001 al CNM per i lavori in sotterraneo del 15 dicembre 2000 (DCF del 4 maggio 2001);
- f. CA del 27 marzo 2001 all'allegato 14 del CNM 2000 (convenzione addizionale «carpenterie»); (DCF dell'8 giugno 2001);
- g. CA 2002 del 25 marzo 2002 (DCF dell'8 novembre 2002);
- h. CA 2003 del 12 novembre 2002 (DCF del 21 gennaio 2003).

² Il CNM 2005 comprende inoltre l'adeguamento redazionale secondo l'articolo 2, le aggiunte al testo di base ai sensi dell'articolo 3 e due rettifiche del testo francese secondo l'articolo 4 della presente convenzione.

² Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469–4471

Art. 2 Fusione di diverse organizzazioni in un nuovo sindacato denominato SYNA

Il sindacato SYNA, nato dalla fusione di diverse organizzazioni, è stato integrato nel CNM quale parte contraente al posto della «Federazione cristiana degli operai del legno ed edili della Svizzera FCOLE» e dell'«Unione svizzera dei sindacati liberi USSL».

Art. 3 Aggiunte al testo di base

Il testo di base (CNM) è completato dalle seguenti nuove disposizioni:

- Art. 13^{bis} CNM (Commissione di applicazione della CPPS)
 1. Per assistere le commissioni professionali paritetiche locali nell'applicazione del CNM, ma anche per istruirle e fornire loro consulenza, le parti contraenti designano, per tutta la durata del contratto, una commissione di applicazione (CA CPPS) composta da tre rappresentanti dell'associazione padronale e dallo stesso numero di rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori.
 2. Le organizzazioni dei lavoratori sono così rappresentate nella CA CPPS: due rappresentanti del SEI e un rappresentante del SYNA.
 3. La CA CPPS si costituisce autonomamente. La struttura organizzativa, i compiti e le competenze della commissione sono disciplinati in un regolamento emanato dalle parti contraenti.
 4. La CA CPPS è posta sotto la vigilanza della CPPS.
- Art. 19 cpv. 5 CNM (Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)

Entro la metà dell'anno civile precedente la nascita del diritto alla rendita ai sensi del CCL PEAN, le parti del contratto individuale di lavoro concludono un accordo scritto sul versamento delle prestazioni e ne informano la fondazione paritetica. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente quando il lavoratore inizia a percepire la rendita. Se entrambe le parti rinunciano temporaneamente alle prestazioni ai sensi del CCL PEAN, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente.

– **Art. 41 cpv. 2 CNM (Salari base)**

² Il salario base per ogni classe salariale³ ammonta a franchi al mese o franchi all'ora (assegnazione vedi appendice 9):

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5685/31.60	5030/27.90	4835/26.85	4545/25.10	4020/22.30
BLU	5445/30.40	4955/27.55	4765/26.50	4420/24.50	3955/22.00
VERDE	5205/29.20	4885/27.20	4695/26.20	4295/23.90	3895/21.75

b. Abrogato

c. Abrogato

– **Art. 51 cpv. 2^{bis} CNM (Adeguamenti salariali)**

^{2bis} Per quanto concerne gli adeguamenti salariali per il 2003, le parti contraenti – tenendo conto dell'introduzione del pensionamento anticipato – concordano di procedere a una semplice compensazione del rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato dall'Ufficio federale di statistica. Determinante è il rincaro dal mese di ottobre 2001 al mese di ottobre 2002. La compensazione avviene tenendo conto dei salari effettivi, ma anche dei salari base ai sensi dell'articolo 41 CNM, dell'articolo 13 dell'appendice 12 e dell'articolo 6 dell'appendice 13 CNM. Le parti rinunciano a qualsiasi altro adeguamento salariale.

Lo stesso vale per gli adeguamenti salariali dal 1° gennaio 2004. A complemento di ciò si possono avviare trattative su aumenti dei salari reali, sempre che l'andamento congiunturale e le prospettive nel settore dell'edilizia principale (evoluzione positiva entrate di ordinazioni a lungo termine, riserve di lavoro ecc.) lo consentano in considerazione dei costi supplementari risultanti dall'introduzione del pensionamento anticipato. Se le parti non trovano un'intesa, è garantita soltanto la compensazione del rincaro. In tal caso viene a cadere la procedura descritta all'articolo 51 capoverso 3 CNM.

I due paragrafi precedenti non sono applicabili al modello salariale previsto per la carpenteria.

– **Art. 76 cpv. 1 CNM Commissione professionale paritetica locale: nomina, competenze e compiti**

¹ *Nomina*: le parti contraenti il CCL locale designano una commissione professionale paritetica locale (CPP) che avrà la forma giuridica di un'associazione. Gli statuti devono essere approvati dalle parti contraenti il CNM. **Le commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell'esecuzione del CNM 2000/2005 durante la sua validità.**

³ Per le carpenterie si applica la convenzione addizionale «carpenterie», appendice 14.

– Art. 77 cpv. 1 CNM (Collegio arbitrale locale)

¹ *Nomina del Collegio arbitrale locale:* le parti contraenti il CCL locale che, al momento dell'entrata in vigore della commissione di applicazione della CPPS, dispongono di un Collegio arbitrale designato e operativo possono, nei primi tre mesi dall'entrata in vigore di detta commissione, confermare un Collegio arbitrale locale competente per la loro zona contrattuale. Esso si compone di un presidente, giurista e specialista in materia di diritto del lavoro nominato di comune accordo dalle parti contraenti, e da due arbitri qualificati, anch'essi nominati dalle stesse parti. Qualora entro i termini prestabiliti non vi sia intesa sulla nomina del presidente, sarà la Commissione professionale paritetica svizzera a decidere in materia entro due mesi dalla richiesta di una delle parti contraenti.

– Art. 79 cpv. 2 lett. b CNM (Sanzioni)

² **La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:**

(...)

b) infliggere una multa convenzionale fino a 50 000 franchi; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;

– Art. 82 cpv. 1 CNM

¹ Il CNM 2005 entra in vigore il 1° aprile 2003 ed è valido fino al 30 settembre 2005.

– **Appendici al CNM**

– *Appendice 1:*

Titolo completato

– *Appendice 2:*

Convenzione addizionale 2003

– **Appendice 6:**

Art. 20 cpv. 2 abrogato (disposizione transitoria).

– **Appendice 9:**

Art. 1 e art. 3 abrogati.

– **Appendice 10:**

art. 10 cpv. 5 (nuovo):

Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea/AELS.

– **Appendice 15:**

punto 1.3 (nuovo):

Partecipanti ai moduli stabiliti dalle parti sociali nell'ambito del «Progetto Spagna/Portogallo», a condizione che abbiano seguito almeno 300 ore di lezione.

- Per i «corsi d'integrazione» sono conteggiate 100 ore. Il tempo rimanente deve essere dedicato a corsi di aggiornamento nell'ambito dei progetti e/o a corsi di artigianato della costruzione.
- La frequentazione dei corsi deve essere dimostrata.
- Altri corsi di artigianato della costruzione frequentati all'estero possono essere considerati se sono equivalenti.
- Il datore di lavoro deve dare la sua approvazione per la frequentazione di moduli e corsi, e scegliere insieme al dipendente l'offerta di formazione che meglio risponde alle attitudini di quest'ultimo e alle esigenze dell'impresa. Dopo aver dato la sua approvazione di principio, il datore di lavoro non può ostacolare o vietare la frequentazione dei corsi, impedendo così al dipendente di raggiungere le ore di lezione necessarie per la classe salariale A.

– **Appendice 15:**

punto 1.5 (completato):

Lavoratori che hanno superato con successo gli esami dopo aver seguito la formazione per gruisti al Centro di formazione della SSIC.

Gruisti in possesso della patente in virtù dell'ordinanza sulle gru, se la loro attività come gruisti è più che occasionale.

- Se un dipendente è impiegato solo occasionalmente come gruista, cioè meno del 20 % dei giorni lavorativi, ha diritto alla classe salariale B.
- All'inizio dell'anno, datore di lavoro e dipendente devono stabilire per iscritto se l'attività di gruista è occasionale o meno.

– *Appendice 16 (nuovo):*

Direttiva CPPS sul lavoro a sciolte nell'edilizia principale svizzera.

Art. 4 Adeguamento del testo francese

La versione francese è così modificata e adeguata al testo tedesco:

– **Art. 62 cpv. 1 lit. a CNM:**

lorsque, par suite d'intempéries, des heures de travail perdues ne sont pas annoncées à l'assurance-chômage et qu'il ne s'agit pas, ...

– **Art. 65 cpv. 2 CNM (titolo):**

Réductions des *prestations* par la Suva:

Art. 5 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore il 1° aprile 2003.

Zurigo, 20 dicembre 2002

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

22 agosto 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz